



PIT

PLAN INTÉGRÉ
TRANSFRONTALIER DE
L'ESPACE MONT-BLANC

SAVEURS D'HAUTEUR



**PROCEDURE PER L'ORGANIZZAZIONE
E LA PARTECIPAZIONE DEI PRODUTTORI
AGROALIMENTARI A EVENTI DI PROMOZIONE.
MANIFESTAZIONI FIERISTICHE, FIERE,
MOSTRE MERCATO E ALLA VENDITA
DI PRODOTTI AGROALIMENTARI.**



INDICE

1	COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE	p.3
1.1	COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGI MERCATI	p. 4
1.2	COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE	p. 8
1.3	COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE POSTEGGI FUORI MERCATO	p. 12
2	FIERE	p. 16
3	MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	p. 20
4	MOSTRE MERCATO	p. 25
5	VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA	p. 29
6	MARCHÉ AGRICOLE - MERCATI AGRICOLI	p. 36



1

COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

Si intende commercio su area pubblica l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

L'attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare. I comuni tuttavia possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il settanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

- **Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:**
 - a) su posteggi dati in concessione (tipologia A);
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (tipologia B).

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto da persone fisiche, da società di persone, da società di capitali regolarmente costituite o da cooperative.

**1.1****COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO • MERCATI**

Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, rinnovabile secondo le indicazioni dell'amministrazione comunale, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata.

L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio dell'attività con uso di posteggio, consente:

- la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi.

Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di tre autorizzazioni.

Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati, sono inoltrate con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al comune dove si trovano i posteggi, sulla base delle indicazioni previste in apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico ed i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero, sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto di appositi criteri stabiliti dai regolamenti comunali.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO • MERCATI

REQUISITI

- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- Non possono accedere all'autorizzazione coloro che:
 - a) siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per la quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, ban carotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
- Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- nel caso di commercio del settore alimentare è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO • MERCATI

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE

L'elenco dei posteggi liberi da assegnare nei mercati con l'indicazione della merceologia viene predisposto da ciascun Comune e trasmesso alla Regione entro il 14 gennaio e il 14 luglio di ogni anno affinché la Regione provveda, entro 30 giorni, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Valle d'Aosta entro i successivi trenta giorni.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni sono inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale e debbono pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande pervenute ai comuni fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine fissato dai comuni non superiore a novanta giorni, decorso il quale l'istanza deve considerarsi accolta.

Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere attività;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal comune ed indicati nel bando;
- d) ordine cronologico di spedizione.

Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

Le presenze maturate in un mercato o in una fiera che permettono di ottenere un'autorizzazione e una concessione decennale di posteggio sono azzerate all'atto del ritiro dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune contestualmente al rilascio della concessione di suolo pubblico.

Nel caso di vendita di prodotti del settore alimentare di qualsiasi genere, l'esercente deve presentare, tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta, il modello SAN-01 segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione. Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno. Nei mercati con strutture fisse l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.

Non è possibile detenere in concessione sullo stesso mercato più di tre posteggi e relative autorizzazioni.

Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo:

- a) produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963
- b) imprenditori agricoli di cui decreto legislativo 228/2001
- c) posteggi fuori mercato.

Questi hanno autorizzazioni e concessioni rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO • MERCATI

ONERI

Nr. 3 marche da bollo del valore corrente (di norma).

TEMPO

Non superiore a 90 giorni.

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE

- domanda di autorizzazione del commercio su aree pubbliche esclusivamente a mezzo raccomandata

EVENTUALE

- SAN-01 - segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - da presentare tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta,

OPPURE

- estremi della segnalazione certificata di inizio attività del settore alimentare ai fini della registrazione già presentata

NORMATIVA

- D. Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia



1.2

**COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
IN FORMA ITINERANTE**

L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale l'esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività.

- L'autorizzazione di tipo B abilita:
 - a) all'esercizio del commercio in forma itinerante;
 - b) all'esercizio del commercio nell'ambito delle fiere;
 - c) all'esercizio del commercio nell'ambito dei mercati, limitatamente ai posteggi non assegnati o provvisoriamente non occupati;
 - d) alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago.

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

- L'attività di vendita itinerante, fatte salve espresse deroghe comunali, può essere effettuata:
 - a) in qualunque area pubblica non espressamente interdette dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
 - b) con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.

Il commercio di alimenti, nonché la produzione e somministrazione su area pubblica di alimenti variamente manipolati effettuato tramite auto negozio e/o banco temporaneo, potrà avvenire previa presentazione della segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione direttamente all'Azienda USL competente.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

REQUISITI

- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- Non possono accedere all'autorizzazione coloro che:
 - a) siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per la quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
- Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- nel caso di commercio del settore alimentare è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di autorizzazione, presentata esclusivamente mediante raccomandata, deve essere inoltrata al Comune che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, acquisendo d'ufficio la documentazione necessaria.

Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare tramite lo Sportello Unico Enti Locali della Valle d'Aosta, il modello SAN-01 - Segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione.

Nel caso l'istruttoria sia positivamente conclusa viene rilasciata l'autorizzazione, diversamente tale autorizzazione viene negata.

Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il Comune sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

ONERI

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti di istruttoria.

TEMPO

Non superiore a 90 giorni.

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE

- domanda di autorizzazione commercio su aree pubbliche

EVENTUALE

- SAN-01 - segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - da presentare tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta,

OPPURE

- estremi della segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione già presentata

NORMATIVA

- d.lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia
- Ordinanza comunale interdizione ambulato.

**1.3****COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE
POSTEGGI FUORI MERCATO**

Un posteggio fuori mercato è un posteggio destinato all'esercizio del commercio su aree pubbliche e non compreso nei mercati.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE POSTEGGI FUORI MERCATO

REQUISITI

- Essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- Non possono accedere all'autorizzazione coloro che:
 - a) siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - b) abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per la quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - c) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - d) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - e) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - f) sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
- Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a) abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.
- nel caso di commercio del settore alimentare è necessario essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
 - b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
 - c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE POSTEGGI FUORI MERCATO

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di autorizzazione, presentata esclusivamente mediante raccomandata, deve essere inoltrata al Comune che verifica il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente, acquisendo d'ufficio la documentazione necessaria.

Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare tramite lo Sportello Unico Enti Locali della Valle d'Aosta, il modello SAN-01 - segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione dell'impresa.

Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il Comune sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti.

L'autorizzazione e la relativa concessioni di posteggio sono rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità.



COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE POSTEGGI FUORI MERCATO

ONERI

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e diritti di istruttoria.

TEMPO

Non superiore a 90 giorni.

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE

- domanda di autorizzazione commercio su aree pubbliche

EVENTUALE

- SAN-01 - segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - da presentare tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta.

NORMATIVA

- d.lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia
- Ordinanza comunale interdizione commercio su area pubblica in forma itinerante.



2

FIERE

La fiera è la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolare ricorrenze, eventi o festività.



FIERE

REQUISITI:

- Essere titolari di autorizzazione di tipo A (a livello regionale)

OPPURE

- Essere titolari di autorizzazione di tipo B (a livello nazionale)



FIERE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE

Coloro che intendono partecipare alle fiere, debbono far pervenire al comune ove le stesse si svolgono, almeno sessanta giorni prima della data fissata, istanza di concessione di posteggio valida per i soli giorni della manifestazione, indicando gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare e la merceologia principale trattata. L'istanza è inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I comuni, decorso il termine per l'invio delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) altri criteri sussidiari disposti dal comune;
- d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.

Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

Le graduatorie sono affisse all'Albo pretorio, per almeno dieci giorni, prima della data della manifestazione.

Nella stessa fiera un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di tre autorizzazioni, e connesse concessioni di posteggio, salvo che fosse già titolare di più concessioni di posteggio all'entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche) o che si tratti di società cui vengano conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.

Il commerciante per acquisire, ai fini della graduatoria, la presenza in una fiera deve svolgere effettivamente l'attività nel posteggio assegnato. Se non vi è la disponibilità di un posteggio tale presenza non viene conteggiata. All'orario fissato per l'apertura della fiera, i posteggi non occupati vengono assegnati agli operatori presenti che pur essendo in graduatoria non hanno ottenuto l'assegnazione e se vi è disponibilità, anche agli operatori non in graduatoria.



FIERE

ONERI

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma).

TEMPO

Non superiore a 90 giorni.

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE

- domanda di richiesta di partecipazione alla fiera con contestuale richiesta di concessione di suolo pubblico esclusivamente a mezzo raccomandata
-

EVENTUALE

- SAN-01 - segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - da presentare tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta competente

OPPURE

- MPU SAN-03 - Denuncia inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - Attività temporanee

OPPURE

- MPU SAN-05 - Denuncia inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - Fiere e mostre mercato

OPPURE

- Estremi della segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione già presentata.

NORMATIVA

- D. Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia



3

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

Per manifestazioni fieristiche si intendono:

- a) le manifestazioni aventi carattere promozionale nei confronti di uno o più settori economici produttivi oppure di tutti i settori economici, riferiti a un ambito territoriale definito, sia su area privata che su area pubblica, riservate ai produttori, industriali, artigianali o agricoli; in tali manifestazioni la presenza di operatori commerciali è consentita esclusivamente per la realizzazione di servizi accessori;
- b) le manifestazioni a carattere commerciale che si svolgono su area privata.

Non sono manifestazioni fieristiche le manifestazioni che si svolgono su area pubblica, caratterizzate:

- dalla presenza di operatori commerciali, se non esclusivamente come prestazione di servizi accessori;
- dall'afflusso di operatori commerciali in occasione di particolari ricorrenze, eventi, festività.

Non sono manifestazioni fieristiche le mostre e le esposizioni a carattere artistico, scientifico, naturalistico o culturale non finalizzate alla promozione economica.

I servizi accessori prestati da operatori commerciali, Aziende di promozione turistica, pro-loco o altre associazioni e comitati legalmente riconosciuti sono ammessi solo se previsti nel programma della manifestazione fieristica e se disciplinati dal provvedimento di autorizzazione.

Le manifestazioni fieristiche possono avere cadenza periodica e non possono durare più di quindici giorni.

Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori e all'influenza economica di cui è suscettibile la manifestazione fieristica:

- a) Nazionale b) Regionale c) Locale

L'attribuzione o la conferma della qualifica sono effettuate dall'amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente

Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche:

- a) gli enti pubblici;
- b) le associazioni costituite con atto pubblico;
- c) le Aziende di promozione turistica e le pro-loco di cui ai titoli III e IV della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 9 (Riforma dell'organizzazione turistica della Regione), limitatamente alle manifestazioni fieristiche a rilevanza locale;
- d) le imprese iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), aventi come attività denunciata l'organizzazione di manifestazioni fieristiche.



MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

REQUISITI:

- a) le imprese produttrici di beni e servizi devono essere iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993;
 - b) essere coltivatori diretti, proprietari o esercenti di aziende di allevamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 25 marzo 1997, n. 77 (Disposizioni in materia di commercio e di camere di commercio);
 - c) essere produttori di beni fabbricati con lavorazione prevalentemente manuale, limitatamente alle manifestazioni fieristiche di artigianato di tradizione
- Limitatamente alle manifestazioni fieristiche a carattere commerciale:
 - a) le imprese esercenti attività di commercio devono essere iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993, per quanto riguarda i servizi accessori possono partecipare:
 - b) le Aziende di promozione turistica, le pro-loco e le altre associazioni o comitati legalmente riconosciuti
 - c) le imprese esercenti attività di commercio iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993.



MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

L'attribuzione o la conferma della qualifica sono effettuate dall'amministrazione competente, sulla base di un progetto dettagliato della manifestazione presentato dal soggetto richiedente, che contenga i seguenti elementi:

- a) le caratteristiche dell'area espositiva e l'idoneità dei servizi fieristici offerti agli espositori e ai visitatori;
- b) il settore o i settori economici e produttivi cui l'iniziativa si rivolge e il programma complessivo dell'attività fieristica, compresi eventuali servizi accessori;
- c) le dimensioni del mercato dei beni e dei servizi rappresentati dagli espositori;
- d) la consistenza numerica, la provenienza geografica e le caratteristiche degli espositori e dei visitatori;
- e) il grado di specializzazione della manifestazione fieristica;
- f) la periodicità e i risultati conseguiti nelle precedenti edizioni.

Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche, nel caso di manifestazioni di rilevanza nazionale o regionale, deve essere preventivamente comunicato alla struttura dove viene svolto l'evento (quartieri fieristici); nel caso di manifestazioni a rilevanza locale, deve essere comunicato al Comune del territorio, dove è previsto lo svolgimento.

La comunicazione deve indicare:

- a) la denominazione della manifestazione;
- b) il luogo in cui si intende svolgere la manifestazione;
- c) il periodo e gli orari di apertura;
- d) le modalità di accesso dei visitatori, se la manifestazione è riservata ai soli operatori;
- e) il soggetto organizzatore;
- f) nel caso di seconda o ulteriore edizione, l'indicazione che sono mantenute le caratteristiche delle precedenti edizioni.

Le istanze dirette a ottenere l'attribuzione della qualifica nazionale o regionale delle manifestazioni fieristiche, devono contenere i seguenti elementi:

- a) la denominazione della manifestazione;
- b) le indicazioni circa il luogo in cui si svolge la manifestazione;
- c) se su area espositiva coperta, la planimetria dei locali;
- d) se su area espositiva all'aperto, la superficie totale;
- e) il periodo e gli orari di apertura;
- f) il costo dell'ingresso e le eventuali limitazioni in caso di manifestazioni riservate agli operatori del settore;
- g) la ditta, la ragione o la denominazione sociale e la sede del soggetto organizzatore.

Le istanze per l'attribuzione della qualifica sono inoltrate solo in occasione della prima edizione o in caso di richiesta di variazione; per tutte le edizioni successive, è sufficiente dare atto, nella comunicazione che le caratteristiche e le modalità di svolgimento della manifestazione sono le stesse delle edizioni precedenti.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Struttura o il Comune possono richiedere eventuali chiarimenti o la presentazione di documentazione aggiuntiva.

La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative. L'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche nazionale o regionale è rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura, sentito il Comune interessato. Il parere del Comune



MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE A RILEVANZA NAZIONALE

LE ISTANZE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA E LE COMUNICAZIONI PER LE MANIFESTAZIONI A RILEVANZA NAZIONALE DEVONO PERVENIRE ALLA STRUTTURA ENTRO IL **31** GENNAIO DELL'ANNO PRECEDENTE LA DATA PREVISTA PER IL LORO SVOLGIMENTO.

LE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DI RILEVANZA NAZIONALE DEVONO SVOLGERSI ALL'INTERNO DI QUARTIERI FIERISTICI DOTATI DI IDONEI REQUISITI STRUTTURALI E INFRASTRUTTURALI NONCHÉ DI SERVIZI ADEGUATI PER QUALITÀ E QUANTITÀ AL RILIEVO DELLA MANIFESTAZIONE.

NON POSSONO ESSERE ORGANIZZATE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE A RILEVANZA NAZIONALE NEL PERIODO **15**

GENNAIO - **15** FEBBRAIO.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE A RILEVANZA REGIONALE

LE ISTANZE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA E LE COMUNICAZIONI PER LE MANIFESTAZIONI A RILEVANZA REGIONALE DEVONO PERVENIRE ALLA STRUTTURA ENTRO IL **30** SETTEMBRE DELL'ANNO PRECEDENTE LA DATA PREVISTA PER IL LORO SVOLGIMENTO.

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE A RILEVANZA LOCALE

L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI MANIFESTAZIONE A CARATTERE LOCALE È AUTOMATICA PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI PER LE QUALI NON È INOLTATA ISTANZA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA REGIONALE O NAZIONALE.

LE MANIFESTAZIONI A CARATTERE LOCALE SONO SOGGETTE ALLA SOLA COMUNICAZIONE PREVENTIVA, DA PRESENTARE AL COMUNE NEL CUI TERRITORIO È PREVISTO LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE, ALMENO SESSANTA GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE STESSA. IL COMUNE NE DÀ NOTIZIA ALLA STRUTTURA, ALMENO QUINDICI GIORNI PRIMA DELLA DATA DI INIZIO DELLA MANIFESTAZIONE.

deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine senza che il parere sia stato comunicato, il dirigente può comunque adottare il provvedimento.

Le istanze per l'attribuzione della qualifica valgono anche come comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica. Entro il 30 novembre di ogni anno, la Struttura provvede alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo.

Il mancato inserimento nel calendario non pregiudica in ogni caso lo svolgimento delle manifestazioni.

Non possono essere organizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza locale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza regionale o nazionale.

Non possono altresì svolgersi manifestazioni a carattere locale per lo stesso settore produttivo in località che non distino almeno trenta chilometri tra di loro; la distanza è calcolata sul percorso automobilistico più breve.

Non possono essere organizzate nella regione più manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate.

Non possono essere organizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza nazionale. Ai fini della verifica della concomitanza, presso la Struttura è tenuto un elenco aggiornato delle manifestazioni. All'attività di vendita esercitata dagli espositori durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente organizzate e relativa alle sole merci oggetto della manifestazione non si applicano le norme relative alla disciplina del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).



MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

ONERI

Nessuno

TEMPO

Gli organizzatori devono presentare comunicazione 60 giorni prima.

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE

- domanda di richiesta di partecipazione alla manifestazione fieristica secondo le modalità previste dall'organizzatore

EVENTUALE

- SAN-01 - segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - da presentare tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta

OPPURE

- MPU SAN-03 - denuncia inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - Attività temporanee

OPPURE

- MPU SAN-05 - denuncia inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - Fiere e mostre mercato

OPPURE

- estremi della segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione già presentata.

NORMATIVA

- Legge Regionale Valle d'Aosta 14 luglio 2000 n. 15 "Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6" modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2005 n. 22 e dalla legge regionale 4/2007
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

**4****MOSTRE - MERCATO**

Per mostre - mercato si intende una manifestazione effettuata sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione.

I Comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di tre mostre - mercato all'anno, alle quali possono partecipare sia operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale sia soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico e occasionale.

Possono partecipare soggetti che non esercitano l'attività commerciale in modo professionale, ma vendono beni ai consumatori in modo sporadico e occasionale.



MOSTRE - MERCATO

REQUISITI:

- Operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale:
iscrizione nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della l. 580/1993
- Operatori che esercitano l'attività commerciale in modo occasionale:
Non aver partecipato per non più di sei volte all'anno alle mostre - mercato organizzate dai Comuni della Valle d'Aosta. La partecipazione alle mostre - mercato è consentita unicamente a titolo individuale e a un solo componente dello stesso nucleo familiare per ciascuna manifestazione.



MOSTRE - MERCATO

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDE DA PARTE DEGLI OPERATORI CHE ESERCITANO L'ATTIVITÀ COMMERCIALE IN MODO OCCASIONALE:

I soggetti che intendono partecipare a una mostra - mercato, devono fare domanda al Sindaco, contenente:

- a) le generalità, la residenza e lo stato di famiglia;
- b) l'indicazione della manifestazione alla quale intendono partecipare nonché la data di svolgimento della stessa;
- c) l'attestazione della condizione di venditore non professionale;
- d) l'indicazione del numero e delle mostre - mercato alle quali hanno partecipato nel corso dell'anno;
- e) la richiesta di assegnazione di posteggio.

Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre - mercato del territorio regionale, per la durata di anni tre. A tale fine il Sindaco del Comune nel quale è stata accertata la violazione provvede a fare pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il nominativo del soggetto autore dell'infrazione e a darne contestuale comunicazione agli altri Comuni della regione.



MOSTRE - MERCATO

ONERI

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma).

TEMPO

Non superiore a 60 giorni.

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE:

- Domanda di richiesta di partecipazione alla mostra mercato con contestuale richiesta di concessione di suolo pubblico esclusivamente a mezzo raccomandata

EVENTUALE

- SAN-01 - Segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - da presentare tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta competente

OPPURE

- MPU SAN-03 - Denuncia inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - Attività temporanee

OPPURE

- MPU SAN-05 - Denuncia inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - Fiere e mostre mercato

OPPURE

- Estremi della segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione già presentata.

NORMATIVA

- D. Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Legge Regionale Valle d'Aosta 4 agosto 2000 n. 22 - Disciplina delle mostre - mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche))
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia



5

**VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI
DALLA PROPRIA AZIENDA**

La vendita diretta al dettaglio di prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende è consentita agli imprenditori singoli o associati, iscritti nel Registro delle Imprese nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia igienico-sanitaria.

La vendita diretta può essere effettuata in forma itinerante, previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l'azienda di produzione almeno 30 giorni prima, contenente la specificazione dei prodotti e le modalità con cui si intende praticare la vendita, compreso il commercio elettronico. Qualora si intenda esercitare la vendita in locali aperti al pubblico o su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, è necessario presentare apposita comunicazione al Comune in cui si intende esercitare la vendita, contenente se prevista, la richiesta di assegnazione del posteggio.

Nel caso di vendita al dettaglio esercitata su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di altre aree private di cui l'imprenditore abbia la disponibilità, non è invece richiesta la presentazione di alcuna comunicazione di inizio attività.

Possono essere posti in vendita anche prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici.

Alla vendita diretta dei prodotti agricoli non si applicano le disposizioni del D.Lgs n. 114/98, tranne il caso in cui l'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000 per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di € per le società.

Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare tramite lo Sportello Unico Enti Locali della Valle d'Aosta, il modello SAN-01 - segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione dell'impresa.



VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA

LATTE CRUDO

Per latte crudo si intende il latte prodotto mediante secrezione della ghiandola mammaria sottoposto esclusivamente ai seguenti trattamenti fisici:

- a) filtrazione ottenuta con dispositivi idonei per la separazione fisica del latte dalle impurità;
- b) refrigerazione immediata dopo la mungitura fino al raggiungimento di una temperatura compresa tra 0 e +4°C.

È consentita la commercializzazione di latte crudo, limitatamente al territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta destinato all'alimentazione umana da parte dell'Azienda di produzione primaria ovvero tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, compresi il raccolto, la mungitura e la produzione zootecnica precedente, la macellazione e comprese la caccia e la pesca e la raccolta di prodotti selvatici esclusivamente al consumatore finale cioè colui che non utilizzi tale prodotto nell'ambito di un'operazione o attività di un'impresa del settore alimentare secondo le seguenti modalità:

- a) direttamente nell'Azienda di produzione attraverso dispositivi refrigeranti dotati di apposito rubinetto;
- b) attraverso macchine erogatrici collocate nella stessa azienda agricola o al di fuori di questa.

La vendita di latte crudo attraverso macchine erogatrici non sorvegliate da personale dell'azienda è possibile solo attraverso macchine automatiche (self-service).

L'azienda agricola che intende intraprendere la vendita diretta di latte crudo deve presentare, tramite lo Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta, il modello SAN01 - segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione, accompagnata da una relazione tecnica dettagliata che specifichi le modalità di vendita della matrice alimentare oggetto di richiesta.

È vietata ogni pratica che si configuri come vendita ad altri esercizi commerciali o a terzi diversi dal consumatore finale. È altresì vietata la vendita di latte di raccolta, da parte di una cooperativa o di qualsiasi altra società, di latte di più conferenti anche se associati o membri della cooperativa medesima.

Il latte oggetto della vendita deve originare da un'unica azienda di produzione e provenire da vacche che appartengono a un allevamento ufficialmente indenne da tubercolosi secondo le indicazioni fornite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2788 del 26 settembre 2008, e successive modificazioni.

Le Aziende che intendono intraprendere la vendita di latte crudo devono dimostrare di essere conformi a quanto previsto dall'Allegato III – Sezione IX – Capitolo I del Regolamento CE n. 853/2004 e rispettare le disposizioni previste all'Allegato I relativo alla «Produzione primaria» del Regolamento CE n. 852/2004, con particolare riguardo alla tenuta delle registrazioni, come riportato al punto III parte A dello stesso allegato.

Il latte crudo prodotto in stalla deve soddisfare i criteri previsti all'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, punto III, del Regolamento CE n. 853/2004; tali criteri devono essere calcolati, in autocontrollo, sulla media geometrica mobile calcolata su un periodo di due mesi con almeno due prelievi al mese.

Il latte crudo, al momento dell'erogazione, deve risultare conforme ai requisiti generali di sicurezza alimentare come previsto dall'art. 14 del regolamento CE n. 178/2002 e ai criteri microbiologici volti a verificare l'assenza di microrganismi patogeni e delle loro tossine. Tali criteri devono essere verificati in autocontrollo.

In caso di superamento dei limiti di carica batterica e/o di cellule somatiche o di presenza di microrganismi patogeni e loro tossine, la vendita di latte crudo deve essere sospesa fino alla rimozione della non conformità. In tale caso, durante il periodo di sospensione, l'azienda non può ricorrere alla sostituzione con latte proveniente da altre aziende di produzione diverse da quella registrata a tale scopo ai sensi del Regolamento CE n. 852/2004.



VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA

Nel caso di superamento del limite di carica batterica e cellule somatiche non è previsto alcun periodo di rientro, ma si deve procedere all'immediata sospensione della vendita fino al primo prelievo di latte di massa con valori inferiori a quelli di cui all'Allegato III, Sezione IX, Capitolo I, punto III, del Regolamento CE n. 853/2004.

Le aziende agricole che intendano commercializzare latte, fermo restando gli obblighi e le responsabilità del produttore, nonché le procedure previste dal proprio piano di autocontrollo stabilite dalla normativa vigente, devono essere sottoposte a controlli effettuati da parte dei servizi veterinari competenti circa il rispetto dei requisiti sanitari previsti dalle norme vigenti in materia di sanità animale, benessere animale, igiene e sicurezza alimentare, secondo linee programmatiche indicate dalla Regione.

Le macchine erogatrici devono essere rifornite almeno giornalmente con latte già refrigerato in azienda a una temperatura inferiore a 4°C, munto entro e non oltre le 12 ore precedenti il rifornimento. Non è obbligatoria la refrigerazione in azienda qualora la macchina erogatrice si trovi nello stesso Comune del luogo di mungitura e il caricamento avvenga immediatamente dopo la mungitura e comunque non oltre le due ore da essa. Una volta raggiunta la temperatura di refrigerazione è necessario mantenere rigorosamente la catena del freddo.

Il trasporto del latte crudo negli appositi contenitori dall'azienda agricola al luogo ove è posizionato l'erogatore, deve avvenire con un mezzo di trasporto conforme al Regolamento n. 852/2004.

Il latte crudo non erogato dalla macchina, nella stessa giornata di riempimento, qualora non smaltito a norma di legge, deve essere riportato nell'azienda di provenienza, rispettando le condizioni igieniche e di temperatura e collocato in un serbatoio appositamente dedicato.

Il latte deve essere sottoposto a pastorizzazione prima di una sua successiva commercializzazione, oppure:

- a) destinato alla caseificazione per la produzione di formaggi a lunga stagionatura, oppure
- b) all'alimentazione animale ai sensi del Regolamento n. 79/2005.

Nel caso in cui il latte crudo venga erogato tal quale da macchine erogatrici, devono riportare le seguenti indicazioni, chiaramente visibili, leggibili e costantemente aggiornate:

- a) denominazione di vendita (latte crudo di _____ specie _____);
- b) ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda stessa;
- c) data di mungitura;
- d) data di fornitura all'erogatore;
- e) istruzioni per la conservazione domestica: «in frigorifero a temperatura compresa fra 0° C e + 4 °C» e «da consumarsi entro due giorni».

Nel caso in cui la macchina erogatrice del latte crudo disponga di un sistema di imbottigliamento in contenitori, detti contenitori dovranno inoltre riportare in etichetta le seguenti diciture:

- a) denominazione di vendita (latte crudo di _____ specie _____);
- b) quantità netta in litri;
- c) data di confezionamento (giorno/mese/anno);
- d) data di scadenza (da consumarsi entro giorno/mese/anno);
- e) ragione sociale dell'allevamento di produzione con indicazione completa della sede dell'azienda stessa e numero di SAN-01 - segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione;
- f) istruzioni per la conservazione domestica: «in frigorifero a temperatura compresa fra 0° C e + 4 °C».



VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA

Sia le macchine erogatrici che i contenitori dovranno riportare tra le informazioni rivolte al consumatore, la dicitura: «Latte crudo non pastorizzato». Le indicazioni specifiche devono essere riportate sull'etichetta delle bottiglie, qualora la macchina erogatrice disponga di un sistema automatico d'imbottigliamento.

E' fatto obbligo di riportare, tra le informazioni rivolte al consumatore, la dicitura: «Latte crudo non pastorizzato», fatte salve altre indicazioni aggiuntive ritenute utili per una maggiore informazione del consumatore ai fini della sicurezza alimentare.

Le macchine erogatrici automatiche devono essere posizionate in locali chiusi o comunque in aree delimitate e dotate di corrente elettrica e di fornitura di acqua potabile calda e fredda; devono essere collocate lontano da fonti di insalubrità o insudiciamento.

Deve essere garantito il rispetto delle temperature di conservazione del latte crudo anche nel tratto di tubazioni compreso tra il serbatoio e il rubinetto di erogazione.

Le macchine erogatrici devono essere rifornite giornalmente di latte crudo.

Tutte le operazioni di cui sopra dovranno essere documentate mediante un registro di carico/scarico, assicurando una completa tracciabilità.

Le macchine erogatrici devono presentare i seguenti requisiti:

- a) essere di facile e agevole pulizia nonché disinfettabili, sia internamente che esternamente;
- b) le superfici destinate a venire in contatto con il latte devono essere in materiali idonei al contatto con gli alimenti;
- c) garantire una temperatura del latte non superiore ai +4°C e non inferiore a 0°C;
- d) avere il rubinetto di erogazione costruito in modo tale da non essere esposto a insudiciamenti e contaminazioni; inoltre deve essere facilmente smontabile per consentirne la pulizia e la sanificazione, così come tutte le tratte di erogazione a valle dei contenitori di conservazione;
- e) avere un termometro-registratore a lettura esterna da sottoporre a taratura periodica attestata da un Ente riconosciuto. Le registrazioni della temperatura devono essere conservate dal detentore dell'allevamento per almeno un anno;
- f) avere un dispositivo che impedisca l'erogazione in caso di interruzione dell'elettricità con il conse-



VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA

guente superamento della temperatura di +4°C.

REQUISITI:

- essere iscritto al Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio
- non avere riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione degli alimenti, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna
- nel caso di vendita all'interno di locali, gli stessi devono avere i prescritti requisiti edilizi e igienico-sanitari, di sicurezza e di prevenzione incendi
- nel caso di vendita di latte crudo, devono essere rispettate le specifiche Normativa igienico-sanitarie vigenti



VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

In caso di vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione deve essere presentata al Comune in cui si intende esercitare la vendita. Per la vendita su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, deve essere richiesta anche l'assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. n. 114/98, con le modalità fissate dai Regolamenti comunali vigenti.

In caso di vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante, o mediante commercio elettronico, la comunicazione deve essere presentata al Comune ove ha sede l'azienda di produzione, specificando le generalità del richiedente, gli estremi dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, l'ubicazione dell'azienda, i prodotti di cui s'intende praticare la vendita e le modalità con cui si intende effettuarla. A seguito di ciò, risulta ammessa l'attività di vendita in forma itinerante in tutto il territorio nazionale.

La comunicazione, compilata in tutte le sue parti, deve essere presentata in duplice copia; una copia, con l'apposizione del protocollo di arrivo, è riconsegnata all'interessato affinché sia conservata ai fini di eventuali controlli da parte degli organi di Vigilanza.

Per quanto riguarda i requisiti igienico-sanitari, prima dell'inizio dell'attività è necessario presentare tramite lo Sportello Unico Enti Locali della Valle d'Aosta competente, il modello SAN-01 - segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione dell'impresa.

Il Comune e l'USL verificano la completezza della comunicazione e la rispondenza della stessa alle norme vigenti, procedendo ai necessari accertamenti d'ufficio in merito al possesso dei requisiti dichiarati. Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il Comune o l'USL interrompono o sospendono i termini del procedimento come previsto dalle norme vigenti.

Trascorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Comune, l'attività può essere iniziata, senza attendere il rilascio di alcun atto. Qualora dal controllo delle dichiarazioni rese emerga la non veridicità del contenuto delle stesse o l'istruttoria abbia esito negativo, il Comune o l'USL provvedono a notificare all'interessato motivato diniego all'esercizio dell'attività.

In caso di eventuale richiesta di assegnazione di un posteggio, devono essere attivate le relative procedure fissate dai Regolamenti comunali vigenti.



VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI RICAVATI DALLA PROPRIA AZIENDA

ONERI

Diritti di istruttoria

TEMPO:

30 giorni

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE

- Modulo Comunicazione relativa alla “vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante”

OPPURE

- Modulo Comunicazione relativa alla “vendita non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico”

INOLTRE

- SAN-01 - segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione

NORMATIVA

- D. Lgs. 18 maggio n. 228/2001 - Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art.7 della L.5 marzo 2001, n. 57
- deliberazione della Giunta regionale del 26 settembre 2008 n. 2788
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Deliberazioni della Giunta Regionale 26 gennaio 2007, n. 133 così come modificata dalla deliberazione 06 febbraio 2009 n. 261 che stabilisce norme specifiche per la commercializzazione di latte crudo



6

**MERCATI AGRICOLI
MARCHÉ AGRICOLE**

- Regolamento comunale d'Igiene, Sanità Pubblica e Veterinaria

Il comma 1065 della Legge 296/06 stabilisce che Comuni realizzino mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile, comprese cooperative di imprenditori agricoli.

I Comuni, singoli o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori agricoli singoli o associati, o tramite Associazioni di produttori o di categoria, istituiscono mercati agricoli di vendita diretta su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.

I mercati agricoli sono dotati di un disciplinare che regola modalità di vendita "finalizzato alla valorizzazione delle tipicità e provenienza dei prodotti".

Il Comune può organizzare all'interno dei mercati agricoli "attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati" e può favorire fruibilità del mercato agricolo di vendita diretta mediante fornitura di servizi a favore dei clienti dei mercati da parte di altri operatori commerciali.

Il Comune esercita attività di controllo nella vendita diretta all'interno dei mercati agricoli, in particolare per quanto concerne rispetto dei regolamenti comunali, del disciplinare di mercato, delle disposizioni emanate dal Ministero con D.M. 20/11/2007 e l'USL esercita controllo per verificare rispetto nei mercati agricoli delle vigenti norme su igiene degli alimenti.



MERCATI AGRICOLI MARCHÉ AGRICOLE

REQUISITI:

Possono esercitare vendita diretta in tali mercati gli imprenditori agricoli che:

- a) risultano iscritti al Registro delle imprese della Camera di Commercio;
- b) hanno azienda agricola ubicata nel territorio della Regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;
- c) vendono prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dalle aziende dei soci imprenditori agricoli “anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione, o anche di prodotti agricoli ottenuti nell’ambito territoriale della Regione”;
- d) non abbiano riportato come imprenditori agricoli o soci di società di persone o amministratori di persone giuridiche “condanne con sentenza passato in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o frode nella preparazione di alimenti nei 5 anni precedenti a inizio attività”;
- e) esercitano attività di vendita diretta in qualità di titolare dell’impresa o soci di società agricola o coadiuvanti familiari o personale dipendente dell’impresa;
- f) vendono prodotti agricoli conformi a norme in materia di igiene degli alimenti, etichettatura degli alimenti (Indicare luogo di origine territoriale e impresa produttrice);
- g) effettuano all’interno dei mercati agricoli attività di trasformazione dei prodotti agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.



MERCATI AGRICOLI MARCHÉ AGRICOLE

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

La domanda va presentata al Comune dove si vuole svolgere l'attività secondo quanto stabilito dal disciplinare.

ONERI

Nr. 2 marche da bollo del valore corrente (di norma) e eventuali diritti di istruttoria.

TEMPO:

Previsto dal disciplinare.

DOCUMENTAZIONE E MODULISTICA DA PRESENTARE

- Domanda di richiesta di partecipazione al marché agricole con contestuale richiesta di concessione di suolo pubblico esclusivamente a mezzo raccomandata

EVENTUALE

- SAN-01 - Segnalazione certificata inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - da presentare tramite lo sportello unico enti locali della Valle d'Aosta

OPPURE

- SAN 03 Denuncia inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione - Attività temporanee

OPPURE

- Estremi della segnalazione certificata di inizio attività settore alimentare ai fini della registrazione già presentata.

NORMATIVA

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 (G.U. 29/12/2007 n. 301) "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia



L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO

MERCATI

Si intende commercio su area pubblica l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuata sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

MODALITÀ DI ISTITUZIONE:

I mercati, in relazione al periodo di svolgimento, si suddividono in:

- a) annuali, qualora si svolgano in tutto il corso dell'anno;
- b) stagionali, qualora si svolgano per un periodo non superiore a sei mesi l'anno;
- c) straordinari, qualora si tratti di edizioni aggiuntive dello stesso mercato, in giorni diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.

I comuni possono determinare le tipologie merceologiche dei posteggi delle fiere e dei mercati oppure dei posteggi istituiti fuori mercato, stabilendo vincoli di esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, indipendentemente dal contenuto dell'autorizzazione, nonché prevedere fiere e mercati specializzati nei quali almeno il settanta per cento dei posteggi siano destinati alla vendita del medesimo prodotto o di prodotti affini.

Il comune approva il regolamento contenente:

- a) le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- b) la definizione di eventuali priorità integrative;
- c) le determinazioni in materia di posteggi per i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
- d) le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
- e) le determinazioni in materia di aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- f) la determinazione degli orari di vendita;
- g) le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114/1998;
- h) la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;
- i) il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
- j) le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto legislativo n. 114/1998.



MODALITÀ RILASCIO AUTORIZZAZIONE:

ITER:

L'autorizzazione è rilasciata dal comune dove questo si trova. Ciascun singolo posteggio è oggetto di distinta autorizzazione.

Il rilascio dell'autorizzazione comporta il contestuale rilascio della concessione del posteggio che ha validità di dieci anni, e non può essere ceduta se non con l'insieme del complesso dei beni, per mezzo del quale ciascuna autorizzazione viene utilizzata, ed è automaticamente rinnovata alla scadenza, salvo diversa disposizione del comune, adottata per motivi di pubblico interesse.

L'autorizzazione di tipo A, oltre all'esercizio attività con uso di posteggio, consente:

- a) la partecipazione alle fiere, anche fuori regione;
- b) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale, al di fuori del tempo di utilizzazione dei posteggi.

Entro il 14 gennaio ed il 14 luglio di ciascun anno, i comuni fanno pervenire all'assessorato competente in materia di commercio, i propri bandi ai fini della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta entro i successivi trenta giorni.

Le domande di rilascio delle autorizzazioni sono inoltrate ai comuni a partire dalla data di pubblicazione dei bandi nel Bollettino ufficiale e debbono pervenire nel termine massimo di trenta giorni da essa. Le domande pervenute ai comuni fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati nel termine, non superiore a novanta giorni, a tal fine fissato dai comuni, decorso il quale l'istanza deve considerarsi accolta.

Il comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere attività;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- c) altri eventuali criteri integrativi disposti dal comune ed indicati nel bando;
- d) ordine cronologico di spedizione.

Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione merceologica dei posteggi, è redatta distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato.

E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie.

Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo, e sono rilasciate dai comuni, secondo propri criteri e modalità, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- a) ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
- b) a posteggi fuori mercato.



SUBINGRESSO

Nell'ipotesi di cessione in proprietà o gestione per atto tra vivi attività commerciale corrispondente all'autorizzazione di tipo A, il cessionario inoltra al comune sede del posteggio la comunicazione di subingresso, allegandovi la autorizzazione originale e l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998.

Se il cessionario attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, l'esercizio attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento che deve avvenire entro un anno.

Nel caso di cessione per causa di morte, la comunicazione di cui al comma 1 è effettuata dagli eredi che assumono la gestione attività, i quali, anche in mancanza dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998, possono continuare attività del dante causa per non oltre sei mesi.

In ogni caso di subingresso in attività di commercio su aree pubbliche, i titoli di priorità acquisiti dal cedente si trasferiscono al cessionario, ad esclusione anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

Non è ammessa la cessione attività relativamente ad uno o alcuni soltanto dei giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio, nell'ambito di un mercato a cadenza giornaliera.

Nell'ipotesi di cambiamento di residenza del titolare di autorizzazione di tipo A, questi ne dà comunicazione entro trenta giorni al comune sede di posteggio che provvede alle necessarie annotazioni.

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NEI MERCATI

1. L'assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi o in attesa di assegnazione nei mercati è effettuata dal comune di volta in volta, indipendentemente dai prodotti trattati, con il rispetto delle norme igienico-sanitarie tenendo conto dei seguenti criteri:
 - maggiore anzianità di presenza nel mercato, determinata in base al numero di volte che l'operatore si è presentato entro l'orario d'inizio previsto, prescindendo dal fatto di aver potuto o meno svolgere attività;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese per attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche;
 - altri eventuali criteri integrativi disposti dal comune ed indicati nel bando;
 - ordine cronologico di spedizione dell'istanza
1. L'assegnazione temporanea dei posteggi ordinariamente riservati ai produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963, avviene, in primo luogo, a favore dei medesimi.
2. Non si fa luogo ad assegnazione temporanea nel caso di posteggi occupati da box ed altre strutture fisse.

COMPUTO DELLE PRESENZE

1. Il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì alla autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare; i comuni tengono il registro delle presenze e ne curano l'affissione presso gli uffici comunali, in modo che chiunque possa prenderne visione
2. per presenza in un mercato, il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere attività



ATTIVITÀ ESCLUSE

Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative a:

1. produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
2. imprenditori agricoli di cui decreto legislativo 228/2001;
3. posteggi fuori mercato.

NOTE:

- Nei mercati ogni autorizzazione riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno.
- Nei mercati con strutture fisse l'autorizzazione riguarda tutti i giorni in cui si esercita l'attività.
- Nel caso di soppressione dei posteggi in un mercato, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di nuovi posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata.

NORMATIVA

- D. Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia di commercio su area pubblica



L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

CARATTERISTICHE:

L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela e, comunque, non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo, decorso detto periodo, di spostamento di almeno cinquecento metri e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

L'attività di vendita itinerante, fatte salve espresse deroghe comunali, può essere effettuata:

- in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore;
- con mezzi motorizzati o altro purché la merce non sia posta a contatto con il terreno e non sia esposta su banchi.

Questo tipo di autorizzazione (di tipologia B) abilita oltre che all'esercizio del commercio in forma itinerante anche nell'ambito delle fiere, dei mercati e alla vendita al domicilio del consumatore.

NOTE:

- Il Comune può interdire l'attività di commercio in forma itinerante nelle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, nonché nelle aree che creano difficoltà al traffico veicolare o al passaggio dei pedoni.
- Qualora si renda necessario, al fine di acquisire elementi integrativi di giudizio, il Comune sospende o interrompe il procedimento come previsto dalle norme vigenti

NORMATIVA

- d.lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia
- Ordinanza comunale interdizione commercio su area pubblica in forma itinerante.



L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE MEDIANTE L'USO DI POSTEGGIO FUORI MERCATO

CARATTERISTICHE:

Un posteggio destinato all'esercizio del commercio su aree pubbliche e non compreso nei mercati.

MODALITÀ DI ISTITUZIONE

I posteggi fuori mercato vengono istituiti con deliberazione del comune comprendente le modalità di rilascio dell'autorizzazione.

NORMATIVA

- D. Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia di commercio su area pubblica



FIERE

CARATTERISTICHE:

- Effettuate in occasione di particolare ricorrenze, eventi o festività, in giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private dove il comune abbia la disponibilità di ospitare un afflusso di operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche.
- Il commerciante per acquisire, ai fini della graduatoria, la presenza in una fiera deve svolgere effettivamente l'attività nel posteggio assegnato.
- Nella stessa fiera un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di tre autorizzazioni,
- Se non vi è la disponibilità di un posteggio tale presenza non viene conteggiata.
- All'orario fissato per l'apertura della fiera, i posteggi non occupati vengono assegnati agli operatori presenti che pur essendo in graduatoria non hanno ottenuto l'assegnazione e, se vi è disponibilità, anche agli operatori non in graduatoria

MODALITÀ DI ISTITUZIONE:

Approvazione del regolamento contenente

- le eventuali determinazioni di carattere merceologico;
- la definizione di eventuali priorità integrative;
- le determinazioni in materia di posteggi per i produttori agricoli di cui alla legge n. 59/1963;
- le determinazioni in materia di commercio in forma itinerante;
- le determinazioni in materia di aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale nelle quali l'esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizioni particolari;
- la determinazione degli orari di vendita;
- le norme procedurali, ai sensi dell'art. 28, comma 16, del decreto legislativo n. 114/1998;
- la ricognizione ed il riordino delle concessioni di posteggio;
- il riordino e l'eventuale ricostruzione delle graduatorie di presenza;
- le eventuali agevolazioni ed esenzioni in materia di tributi ed entrate non tributarie, ai sensi dell'art. 28, comma 17, del decreto legislativo n. 114/1998.

MODALITÀ RILASCIO AUTORIZZAZIONE:

ITER:

I comuni, decorso il termine per l'inoltro delle istanze, redigono la graduatoria di queste, individuando in tal modo gli aventi diritto, tenuto conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
- c) altri criteri sussidiari disposti dal comune;
- d) ordine cronologico di spedizione dell'istanza.



Qualora il comune abbia fatto uso della facoltà di ripartizione dei posteggi delle fiere per categoria merceologica, è redatta una distinta graduatoria per ciascun gruppo di posteggi individuato. E' ammesso inoltrare istanza per l'inserimento in più graduatorie. Le graduatorie di cui ai commi 2 e 3 sono affisse all'Albo pretorio, per almeno dieci giorni, prima della data della manifestazione.

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI POSTEGGI NELLE FIERE

1. L'assegnazione nelle fiere dei posteggi rimasti liberi, decorsa un'ora dall'orario stabilito per il loro inizio, è effettuata, indipendentemente dai prodotti trattati e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sulla base, nell'ordine, dei seguenti criteri:
 - e) inserimento di coloro che, pur avendo inoltrato istanza di partecipazione, non sono risultati fra gli aventi diritto, seguendo l'ordine della graduatoria;
 - f) inserimento degli altri operatori presenti, secondo i seguenti criteri:
 - anzianità di presenza effettiva, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera;
 - anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
 - altri criteri sussidiari disposti dal comune;
 - ordine cronologico di spedizione dell'istanza

COMPUTO DELLE PRESENZE

- Il computo delle presenze è effettuato con riferimento non all'operatore, bensì alla autorizzazione con la quale esso partecipa o ha richiesto di partecipare; i comuni tengono il registro delle presenze e ne curano l'affissione presso gli uffici comunali, in modo che chiunque possa prenderne visione
- per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte in cui l'operatore ha effettivamente esercitato attività in tale fiera

NORMATIVA

- D. Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia



MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

CARATTERISTICHE:

Per manifestazioni fieristiche si intendono:

- a) le manifestazioni aventi carattere promozionale nei confronti di uno o più settori economici produttivi oppure di tutti i settori economici, riferiti ad un ambito territoriale definito, sia su area privata che su area pubblica, riservate ai produttori, industriali, artigianali o agricoli; in tali manifestazioni la presenza di operatori commerciali è consentita esclusivamente per la realizzazione di servizi accessori;
- b) le manifestazioni a carattere commerciale che si svolgono su area privata.
- c) Possono richiedere l'autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni fieristiche:
- d) gli enti pubblici;
- e) le associazioni costituite con atto pubblico;
- f) le Aziende di promozione turistica e le pro-loco;
- g) le imprese iscritte al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580

Le manifestazioni fieristiche possono:

- avere cadenza periodica e non possono durare più di quindici giorni.
- essere qualificate di rilevanza in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici produttivi cui la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell'iniziativa, alla provenienza degli espositori e dei visitatori e all'influenza economica di cui è suscettibile la manifestazione fieristica (nazionale, regionale o locale)

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE:

ITER:

Lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche deve essere preventivamente comunicato alla Struttura, nel caso di manifestazioni di rilevanza nazionale o regionale, e al Comune nel cui territorio è previsto lo svolgimento, nel caso di manifestazioni a rilevanza locale.

Le istanze per l'attribuzione della qualifica sono inoltrate solo in occasione della prima edizione o in caso di richiesta di variazione; per tutte le edizioni successive, è sufficiente dare atto, nella comunicazione che le caratteristiche e le modalità di svolgimento della manifestazione sono le stesse delle edizioni precedenti. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione la Struttura o il Comune possono richiedere eventuali chiarimenti o la presentazione di documentazione aggiuntiva.

La manifestazione fieristica può essere effettuata decorsi sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative.

L'attribuzione della qualifica delle manifestazioni fieristiche nazionale o regionale è rilasciata con provvedimento del dirigente della Struttura, sentito il Comune interessato. Il parere del Comune deve essere reso nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente il termine senza che il parere sia stato comunicato, il dirigente può comunque adottare il provvedimento.

Le istanze per l'attribuzione della qualifica valgono anche come comunicazione di svolgimento di manifestazione fieristica.



NOTE:

- Entro il 30 novembre di ogni anno, la Struttura provvede alla pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni comunicate dagli organizzatori per l'anno successivo. Il mancato inserimento nel calendario non pregiudica in ogni caso lo svolgimento delle manifestazioni.
- I servizi accessori prestati da operatori commerciali, Aziende di promozione turistica, pro-loco o altre associazioni e comitati legalmente riconosciuti sono ammessi solo se previsti nel programma della manifestazione fieristica e se disciplinati dal provvedimento di autorizzazione.
- Non possono essere organizzate nella regione più manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate.
- Non possono essere organizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza regionale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza nazionale.
- Ai fini della verifica della concomitanza, presso la Struttura è tenuto un elenco aggiornato delle manifestazioni.
- All'attività di vendita esercitata dagli espositori durante il periodo di svolgimento delle manifestazioni fieristiche regolarmente organizzate e relativa alle sole merci oggetto della manifestazione non si applicano le norme relative alla disciplina del commercio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e alla legge regionale 7 giugno 1999, n. 12 (Principi e direttive per l'esercizio dell'attività commerciale).
- Non possono essere organizzate nella regione, per lo stesso settore produttivo, manifestazioni a rilevanza locale nelle stesse giornate in cui si svolge una manifestazione a rilevanza regionale o nazionale.
- Non possono altresì svolgersi manifestazioni a carattere locale per lo stesso settore produttivo in località che non distino almeno trenta chilometri tra di loro; la distanza è calcolata sul percorso automobilistico più breve.

NORMATIVA

- Legge Regionale Valle d'Aosta 14 luglio 2000 n. 15 "Nuova disciplina delle manifestazioni fieristiche. Abrogazione della legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6" modificata dalla legge regionale 14 ottobre 2005 n. 22 e dalla legge regionale 4/2007
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale



MOSTRE-MERCATO

CARATTERISTICHE:

Per mostre - mercato si intende una manifestazione effettuata sul suolo pubblico o privato, di cui il Comune abbia la disponibilità, concernenti particolari specializzazioni merceologiche, quali l'antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l'oggettistica antica, i libri, le stampe, i fiori, le piante, gli oggetti da collezione.

I Comuni possono prevedere lo svolgimento sul proprio territorio di non più di tre mostre - mercato all'anno.

Posso partecipare:

- a) Operatori che esercitano l'attività commerciale in modo professionale
- b) Operatori che esercitano l'attività commerciale in modo occasionale

MODALITÀ DI ISTITUZIONE:

Con provvedimento del Sindaco si stabilisce la data, il luogo, il numero di posteggi da assegnare, nonché le altre modalità e condizioni per lo svolgimento della mostra – mercato.

Ai sensi dell'articolo 11 comma 6 della legge regionale 20/99 per la valorizzazione e la promozione di fiere e mercati specializzati o aventi particolare rilievo promozionale o turistico, i comuni possono stipulare convenzioni con aziende di promozione turistica, pro-loco, altre istituzioni pubbliche, consorzi o cooperative di operatori su aree pubbliche, associazioni di categoria degli operatori, anche prevedenti l'affidamento di fasi organizzative e di gestione, ferma in ogni caso l'esclusiva competenza del comune per la ricezione delle istanze di partecipazione e la definizione delle graduatorie.

MODALITÀ PRESENTAZIONE DOMANDE:

- c) verifica che le domande presentate siano giunte almeno 60 giorni prima della manifestazione e comunque nei termini previsti dal decreto
- d) si effettuano le seguenti verifiche:
 - soggetti professionisti: verifica presso il Comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo la validità
 - soggetti NON professionisti: verifica presso i Comuni della regione che il richiedente o il suo nucleo familiare non abbia partecipato nel corso dell'anno più di 6 edizioni
- e) stesura graduatoria degli aventi diritto almeno 10 giorni prima della manifestazione e decreto da parte del responsabile della graduatoria o graduatorie (ricordarsi di stabilire il termine per la presentazione controdeduzioni
- f) pubblicazione del decreto dandone la maggiore pubblicità
- g) ricevimento eventuali controdeduzioni
- h) risposta a eventuali controdeduzioni
- i) rilascio autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico



NOTE:

Al venditore non professionale nei confronti del quale è accertata la falsità delle dichiarazioni, fatte salve le responsabilità penali, è interdetta la partecipazione a tutte le mostre - mercato del territorio regionale, per la durata di anni tre. A tale fine il Sindaco del Comune nel quale è stata accertata la violazione provvede a fare pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta il nominativo del soggetto autore dell'infrazione e a darne contestuale comunicazione agli altri Comuni della regione.

NORMATIVA

- D. Lgs. n. 114/1998 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- Legge Regionale 2 agosto 1999, n. 20 - Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6
- Legge Regionale Valle d'Aosta 4 agosto 2000 n. 22 - Disciplina delle mostre - mercato. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 1999, n. 20 (Disciplina del commercio su aree pubbliche e modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1995, n. 6 (Disciplina delle manifestazioni fieristiche))
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia



MERCATI AGRICOLI MARCHÉ AGRICOLE

CARATTERISTICHE:

I Comuni, singoli o associati, di propria iniziativa o su richiesta degli imprenditori agricoli singoli o associati, o tramite Associazioni di produttori o di categoria, istituiscono mercati agricoli di vendita diretta su area pubblica, in locali aperti al pubblico, nonché su aree di proprietà privata.

I mercati agricoli sono dotati di un disciplinare che regola modalità di vendita “finalizzato alla valorizzazione delle tipicità e provenienza dei prodotti”.

Il Comune può organizzare all'interno dei mercati agricoli “attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali e artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati”.

Il Comune esercita attività di controllo nella vendita diretta all'interno dei mercati agricoli.

MODALITÀ DI ISTITUZIONE:

Approvazione di un disciplinare.

NORMATIVA

- Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20 novembre 2007 (G.U. 29/12/2007 n. 301) “Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli”
- Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 - Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale
- Regolamenti comunali in materia



AUTOCONTROLLO E HACCP LE REGOLE IGIENICO SANITARIE PER GLI OPERATORI DEL SETTORE ALIMENTARE

L'Autocontrollo è un obbligo di legge per tutte le aziende alimentari, sia di produzione primaria (latte, ortaggi, carne. ecc.), sia di trasformazione delle materie prime agricole o animali (formaggi, salumi, biscotti e pane, ecc.).

Il principio fondamentale dell'Autocontrollo è che i responsabili di aziende alimentari che producono e vendono i propri prodotti sono essi stessi responsabili della prevenzione e del controllo dei rischi sanitari connessi alla propria attività, compresa la vendita.

L'Autorità Sanitaria ha un compito di prevenzione e verifica dell'efficacia dell'organizzazione aziendale e l'applicazione dei Piani di autocontrollo, oltre che, se necessario, sanzionare gli inadempienti.

I responsabili aziendali (operatori del Settore Alimentare) devono adottare procedure di autocontrollo basate sui principi della valutazione di rischi secondo uno schema logico che si sintetizza come segue:

1. conoscere e descrivere il prodotto: materie prime, tecniche di produzione, confezionamento, modalità di consumo, ecc.;
2. descrivere i passaggi necessari a produrre ed eventualmente commercializzare il prodotto;
3. prevedere e descrivere i rischi igienico sanitari che si potrebbero verificare in ognuna delle fasi descritte in precedenza;
4. definire i limiti critici per ognuno dei parametri di rischio (la temperatura dei frigoriferi, quella di pastorizzazione, ecc.) e provvedere a misurarli con cadenza programmata;
5. descrivere le azioni da fare nel caso questi limiti critici dovessero essere superati (non conformità).

Tutto ciò deve essere raccolto in uno o più documenti (in genere definiti Manuali) e registrando in apposite schede operative i dati rilevati e le azioni intraprese in caso di non conformità

Il Manuale di Autocontrollo, o HACCP, necessario nelle aziende più importanti in cui il rischio sanitario è più rilevante, può essere sostituito nelle aziende meno a rischio da un Manuale di Buona e corretta prassi igienica, soprattutto quando le aziende producono prodotti tradizionali, di cui sono da lungo tempo note le caratteristiche.

Inoltre è un obbligo per gli Operatori del Settore Alimentare tenere "traccia" documentale dei prodotti e del loro percorso, partendo dalle materie prime utilizzate, fino al prodotto finito.

La "tracciabilità" (Reg CE 178/02) si basa in primo luogo sui concetti di "Lotti" e di "Etichette".

Il lotto è un quantitativo di prodotto di caratteristiche uniformi e in genere contraddistingue quello prodotto nella stessa data, o in una specifica caldaia, o altro ancora.

L'etichetta è il documento che accompagna un prodotto, confezionato o meno, e che riporta almeno il nome, le caratteristiche, la tipologia, il limite e le modalità di conservazione, il numero di lotto, il peso o il volume del prodotto stesso.



Il produttore ha l'obbligo di tenere una accurata documentazione delle movimentazione dei suoi prodotti, raggruppata per numeri di lotto, in modo da consentire la rintracciabilità degli stessi in ogni fase, sia in produzione, sia, soprattutto, dopo la vendita, così da provvedere, in modo efficace ad eventuali ritiri di prodotti in caso di non conformità

REQUISITI

- Piano di autocontrollo o corretta prassi igienica basato sui principi della valutazione dei rischi igienici sanitari (HACCP) con relativa documentazione
- Dotazione in negozi mobili o banchi temporanei conforme a quanto prescritto nell' Ordinanza Ministeriale 3 aprile 2002 (Requisiti igienico-sanitari per il commercio di alimenti e bevande sulle aree pubbliche) e nella successiva Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 545 Prot. 23859/5 ASS dell'1 luglio 2003

NORMATIVA

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale



FAQ (Frequently Asked Questions)

- 1. Che procedure bisogna seguire per mettere nello stand/bancarella musica oppure apparecchiature audio visive?**
Bisogna verificare che il regolamento del Comune permetta tale possibilità. Nel caso positivo dovremmo presentare la domanda per la licenza ai sensi dell'articolo 68 o 69 del R.D. 773/31 T.U.L.P.S., la relazione di impatto acustico e effettuare il pagamento dei diritti d'autore alla SIAE.
- 2. Cosa bisogna fare se si volesse mettere in esposizione un animale domestico ad esempio asino, mucca, capra o altri, esistono procedure o autorizzazioni particolari?**
Bisogna avere il nulla osta dei veterinari ma ci sono dei problemi per il loro ricovero.
- 3. La grandezza dello stand, da chi è regolamentata?**
Dall'organizzatore. Solo per i mercati la legge prevede per quelli di nuova istituzione la dimensione minima di mq. 32.
- 4. È possibile mettere in degustazione i prodotti? si possono somministrare cibo o bevande che si prepara e si serve al momento? ad esempio panini, vini serviti in bicchieri di plastica, ecc...
È possibile mettere in vendita le degustazioni?**
La degustazione gratuita finalizzata alla vendita è attività libera. La degustazione a pagamento ravvisa una attività di somministrazione per i commercianti e per gli imprenditori agricoli una attività agrituristica con i relativi obblighi.
- 5. Per la vendita di carne e pesce bisogna possedere obbligatoriamente uno stand con lavabo oppure esistono deroghe?**
Per la vendita di prodotti deperibili dobbiamo avere un banco attrezzato con allaccio alle acque bianche all'energia elettrica. Anche il banco deve essere in materiale igienicamente idoneo certificato dall'USL.
- 6. La frase: "si declina ogni responsabilità per danni a cose e/o persone prima, durante e dopo la manifestazione" messa sul manifesto dell'evento, declina veramente da ogni responsabilità?**
Assolutamente no
- 7. L'organizzazione di un mercatino ha un numero limite di espositori?**
No
- 8. Normalmente, come viene deciso il plateatico (costo della bancarella)?**
Dal regolamento comunale che stabilisce il Canone di Occupazione suolo pubblico (Cosap) o dalla Tassa di occupazione suolo pubblico (Tosap). La tariffa determinata entra in vigore dal 1 gennaio dell'anno successivo alla sua approvazione
- 9. Quanti servizi igienici bisogna garantire in una manifestazione?**
E' il medico di sanità pubblica che ne stabilisce il numero
- 10. Quando organizzo una manifestazione o mercato, a quali uffici del comune devo rivolgermi? Quanto tempo prima e per fare quali documenti?**
Dipende dall'organizzazione dell'ente per tanto le domande andranno sempre rivolte al Sindaco. La norma prevede l'obbligatorietà solo per le manifestazioni fieristiche di presentare la comunicazione almeno 60 giorni prima. Per tutte le altre attività dipende dal Comune. Per quanto riguarda la registrazione sanitaria dobbiamo rivolgerci allo sportello unico degli enti locali.